



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI TAVIGLIANO

Copia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

#### OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore dieci e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GINO MANTELLO - Sindaco	Sì
2. MARIA CRISTINA CIVADDA - Consigliere	Sì
3. MARCO LAMANTIA - Consigliere	Sì
4. STEFANO MORO - Consigliere	Sì
5. ROBERTO CILIESA - Consigliere	Sì
6. ELENA RAMELLA - Consigliere	Sì
7. CLAUDIA TIBOLDO - Consigliere	Giust.
8. GIUSEPPE NAPOLITANO - Consigliere	Sì
9. MARCO MARIA STEFANO BERNARDINI - Consigliere	Sì
10. ALESSIA CANEPARO - Consigliere	Sì
11. STEFANO BORDONI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa NICOLETTA LO MANTO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/05/2005;

Dato atto che l'art. 9 - *Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria* – stabilisce:

“..... 1. *Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti locali.*

2. *Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento”;*

Considerato che con l'entrata in vigore del D.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 è stato aumentato l'importo minimo previsto dal DPR 129/1999 che era pari a 16,53 euro, per procedere all'iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali;

Atteso che dal 1° luglio 2012 le Agenzie fiscali e gli altri enti impositori non possono più richiedere l'iscrizione a ruolo, se la somma dovuta comprensiva di sanzioni e interessi dei predetti tributi, non sia maggiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d'imposta, a 30,00 euro;

Dato atto che qualora i Comuni intendano avvalersi della facoltà di stabilire l'importo minimo per procedere all'iscrizione a ruolo debbano prevederlo nei propri regolamenti;

Considerato utile apportare tale modifica al proprio regolamento essendo antieconomico procedere alla procedura esecutiva per importi minimi di tale misura;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del TUEL;

Con voti favorevoli n. 10, espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

Di modificare l'art. 9 del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie dando atto che il medesimo articolo risulta riformulato come di seguito:

*Art. 9 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria - Abbandono del credito*

“..... 1. *Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti locali.*

2. *Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.*

3. *Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore nell'importo di € 30,00 complessive salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.*

4. *L'abbandono del credito, di cui al precedente comma, non si applica qualora si tratti di crediti connessi a una pluralità di obbligazioni periodiche.*

*5. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario Responsabile. “*

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Con voti favorevoli n. 10, espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
GINO MANTELLO

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
NICOLETTA LO MANTO